

Stato, che veniva rafforzato dall'operato di un organico corpo di funzionari, di potenti eserciti, di un sistema tributario efficiente.

Si ha così l'avvio a quella forma che fu detta propriamente dello « stato di polizia », che prende due aspetti diversi, in Francia con un centralismo organizzato ai danni delle antiche istituzioni municipali e in Germania con l'esautoramento della superiore formazione politica imperiale a vantaggio degli stati particolari. Sorse quindi col '700, e si determinò poi con il primo '800, la formulazione dottrinarie della « polizia » esposta dal De la Mare e poi da molti altri scrittori soprattutto tedeschi. Lo scopo di questo stato avrebbe dovuto essere quello di procurare il benessere delle popolazioni, con intromissioni anche nella sfera del diritto privato al fine di creare, come si diceva con un linguaggio ed una intonazione illuministica che oggi si rinnova, la loro « felicità ». Il Sovrano governava per il bene dei « sudditi ». Di qui si origina anche la scissione, che ormai si fa sempre più netta, fra diritto privato e pubblico.

Il Bussi si è proposto di investigare se vi siano differenze sostanziali tra le due forme ed è arrivato alla conclusione che esse non esistono; si tratta di un fenomeno evolutivo. Lo stato patrimoniale come quello di polizia si riassumono e si confondono nella persona del Sovrano e il dispotismo illuminato, con le riforme dell'epoca, non si diparte gran che dai concetti della cosiddetta patrimonialità; il cittadino non nasce ancora. Vi è soltanto uno stato assoluto visto sotto il profilo della amministrazione.

Proseguendo su questa strada egli si domanda se anche quella forma di stato che sarebbe poi seguita, lo « stato di diritto », nel quale i poteri pubblici sono disciplinati da norme giuridiche, sia poi tanto differenziato dallo stato di polizia. I sudditi sarebbero dovuti divenire cittadini liberi cooperatori nella formazione delle leggi. Rimasero, invece, molti, troppi rami della amministrazione contro i quali non si ebbe una efficace tutela. Ciò fece e fa sì che anche uno stato rappresentativo possa essere viziato da quegli eccessi di attività amministrativa che costituisce uno dei più gravi difetti dello stato moderno.

La conclusione storica, amara, alla quale sottoscriviamo, è che nello stato cosiddetto « di polizia » il suddito godeva, in fondo, più libertà che non il cittadino dei nostri giorni. Anche oggi, sotto l'impero di ideologie con nomi diversi ed orpelli, apparentemente, si mira e si parla in molte nazioni di una « felicità » dei popoli, felicità che viene non di rado imposta a colpi di bastone, come diceva il Verri discorrendo delle riforme di Giuseppe II. Si minaccia inoltre, quello che è peggio, di entrare anche nel sacrario delle coscienze sotto il pretesto degli interessi di astratte collettività sociali. Bisognerà ancora lottare per l'attuazione del diritto conforme alla giustizia, realizzata pienamente in forme statali, come tutti gli uomini onesti e liberi auspicano da secoli.

EMILIO NASALLI ROCCA

Luigi Mosco, *La conversione del negozio giuridico*, Napoli, Jovene, 1947, pp. viii-383.

Il Mosco, con questo suo libro, che segue a breve distanza la pubblicazione di un ampio e meditato volume su *I frutti nel diritto positivo italiano* (Milano, 1947), fornisce una prova egregia della sua grande capacità di lavoro. L'argomento, come è noto, è difficile e non è stato fatto finora oggetto dalla dottrina moderna di una trattazione approfondita. Maggiore, dunque, il merito dell'autore, tanto più che i suoi risultati sono, per quanto mi sembra, sostanzialmente convincenti.

A prescindere da una breve premessa inquadriativa (p. 1-7), l'opera del Mosco si divide in due parti ed in sette capitoli. La prima parte, di quattro capitoli (p. 9-232), è volta ad inquadrare l'istituto della conversione nel sistema del negozio giuridico, al fine di stabilire il rapporto intercorrente tra la volontà diretta al negozio nullo e il negozio che si crea al posto di questo; la seconda parte, di tre capitoli (p. 233 ss.), affronta e risolve il duplice problema della individuazione dei tipi di negozio viziato suscettibili di conversione.

L'istituto della conversione viene inquadrato dal M. nel campo della funzione integrativa e sostitutiva della volontà privata esercitata in certi casi dalla legge. La conversione si effettua, dunque, secondo l'a., su basi obbiettive, indipendentemente dalla esistenza di una volontà diretta a questo fine. Per il che l'a. si preoccupa anche, in due vasti capitoli, di dimostrare che lo stipulante non tende col negozio alla produzione di determinati effetti giuridici, come da larga parte della dottrina si è spesso sostenuto, e di dimostrare altresì che la conversione non opera sulla causa, tanto più che la causa del negozio è, a suo parere, un concetto teoricamente inaccettabile e positivamente inutile, visto che è ricompresa interamente nel più ampio concetto di oggetto del negozio giuridico.

Segue una minuta e diligente indagine dei requisiti di sostanza e di forma che deve presentare il negozio sostituito a quello nullo, e conclude la trattazione un capitolo dedicato a dimostrare che di conversione può parlarsi solo in ordine ai negozi nulli, annullabili e inattuati, non anche in ordine ai negozi cd. inesistenti.

Il breve cenno qui dato fornisce una idea alquanto paffida di una trattazione, che è molto accurata e diligente e che presenta digressioni degne di rilievo anche in campi marginali rispetto all'argomento centrale. L'impostazione della monografia mi sembra buona e convincente, ripeto, mi pare la tesi principale dell'autore, sebbene, naturalmente, non mi sia possibile seguirlo in tutto e su tutto. Assai interessante è il cap. IV, in cui il problema dell'oggetto e della causa del negozio giuridico dà modo al M. di formulare rilievi acuti e penetranti.

ANTONIO GUARINO
Ord. nell'Univ. di Catania.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL VOLUME CXXXVI.
 FASCICOLO 1-2 (SESTA SERIE - VOLUME V - FASCICOLO 1-2)
 DELL'ARCHIVIO GIURIDICO «FILIPPO SERAFINI»

1.° MEMORIE

<i>In memoriam</i>	Pag. 3
Giuseppe Mirabelli, <i>Intorno al negozio divisorio</i>	» 7
Marino Bon, <i>I diritti nobiliari e la nuova costituzione</i>	» 67
Antonino Repaci, <i>Il problema della giuridicità</i>	» 95
Luigi De Sarlo, <i>Gaio II, 151 e la natura della revoca testamentaria non formale</i>	» 102
Mario Ricca-Barberis, <i>Possesso</i>	» 119

2.° PARTE BIBLIOGRAFICA

Recensioni — Opera di: **GIORGIO DEL VECCHIO**, Evoluzione ed involuzione nel diritto (*Ennio Giurco*); **GABRILO LOMBARDI**, Sul concetto di "ius gentium". Id., Ricerche in tema di "ius gentium" (*Antonio Guarino*); **GIUSSO G.**, I problemi dei diritti reali nella impostazione romana. — Il sistema romano dei contratti. — Obbligazioni. Contenuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni alternative e generiche (*Mario Lauria*); **ENRICO BESTA - GIAN LUIGI BARNI**, Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI. — **GIAN LUIGI BARNI**, Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI. Illustrazione storico giuridica (*Emilio Nasalli Rocca*); **P. S. LEICHT**, Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI (*Vittorio Franchini*); **A. SCIALOJA**, Saggi di storia del diritto marittimo (*P. S. Leicht*); **UGO NICOLINI**, Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politica giuridica dell'età comunale (*Emilio Nasalli Rocca*); **G. VEDOVATO**, L'ordinamento capitolare in Oriente nei privilegi toscani dei secoli VIII - XV (*Carlo Guido Mor*); **EMILIO BUSSI**, Dallo stato patrimoniale allo stato di polizia (*Emilio Nasalli Rocca*); **LUIGI MOSCO**, La conversione del negozio giuridico (*Antonio Guarino*).

Publicazioni ricevute

Pag. 121
» 150

ARCHIVIO GIURIDICO

“ FILIPPO SERAFINI „

DIRETTO DA
VINCENZO ARANGIO-RUIZ
 DELLA UNIVERSITÀ DI ROMA

BENVENUTO DONATI
 DELLA UNIV. DI MODENA

A. C. JEMOLO
 DELLA UNIV. DI ROMA

FULVIO MAROI
 DELLA UNIV. DI ROMA

TOMASO PERASSI
 DELLA UNIV. DI ROMA

SALVATORE RICCOBONO
 EM. DELLA UNIV. DI ROMA

REDATTORE RESPONSABILE
CARLO GUIDO MOR
 DELLA UNIV. DI MODENA



SESTA SERIE, VOLUME V — FASCICOLO 1-2
 DELL'INTERA COLLEZIONE VOL. CXXXVI — FASC. 1-2

SOCIETÀ TIPOGRAFICA MODENESE
 EDITRICE IN MODENA — 1949